

**Ordinanza
concernente la legge sul credito al consumo
(OLCC)**

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC)¹,

ordina:

Sezione 1: Tasso d'interesse massimo

Art. 1

Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge è pari al massimo al 15 per cento.

Sezione 2: Centrale d'informazione per il credito al consumo

Art. 2 Organizzazione

¹La Centrale d'informazione per il credito al consumo (Centrale d'informazione) riconosciuta dal Dipartimento competente ² può ricorrere a terzi per adempiere i propri compiti, purché forniscano assistenza di natura tecnica, in particolare all'approntamento delle infrastrutture necessarie.

²Essa rimane responsabile del comportamento dei terzi.

Art. 3 Procedura di richiamo online

¹La Centrale d'informazione per il credito al consumo può, mediante una procedura di richiamo online, rendere accessibili ai creditori i dati personali da essa trattati.

²La procedura di richiamo online può mettere a disposizione soltanto i dati personali di cui il creditore necessita per l'esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28-30.

³L'allegato 1 elenca i dati personali cui la procedura di richiamo online consente di accedere; l'allegato 2 enuncia i creditori legittimati ad avvalersi di tale procedura, definendo inoltre la portata dell'accesso e il diritto al trattamento dei dati.

⁴I dati personali possono essere trattati soltanto ai fini dell'esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28-30.

1 RS 221.214.1

2 Al momento il Dipartimento federale di giustizia e polizia

Sezione 3: Condizioni di rilascio dell'autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti

Art. 4-Condizioni personali

Il richiedente è reputato affidabile ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a della legge se:

- a. non risulta iscritto nel casellario giudiziale;
- b. è iscritto nel casellario per reati che non hanno alcun nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione.

Art. 5 Condizioni tecniche

¹Il richiedente possiede le necessarie conoscenze e attitudini tecniche di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettera b della legge se ha superato, in materia di concessione e mediazione di crediti, un esame di professione riconosciuto dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale³.

²Se risulta che l'intermediario o il creditore non è in grado di esercitare la sua attività nonostante il superamento dell'esame di professione, l'autorità preposta al rilascio revoca l'autorizzazione.

Art. 6 Condizioni economiche per la concessione di crediti

¹E' data una situazione economica sana ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a della legge se il creditore dispone di un capitale proprio di almeno 500'000 franchi.

²In presenza di circostanze particolari, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione può ridurre l'importo di cui al capoverso 1 a 250'000 franchi o portarlo a 1'000'000 di franchi.

Art. 7 Condizioni economiche per la mediazione di crediti

¹E' data una situazione economica sana ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a della legge se l'intermediario dispone di un capitale proprio di almeno 100'000 franchi.

²Se l'intermediario non soddisfa la condizione di cui al capoverso 1, può produrre una garanzia bancaria o un attestato d'assicurazione secondo cui tutte le pretese derivanti da una violazione della legge sul credito al consumo sono coperte fino a un importo di 100'000 franchi.

³E' possibile combinare la prova patrimoniale di cui al capoverso 1 con la prova della copertura di cui al capoverso 2.

⁴In presenza di circostanze particolari, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione può ridurre gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 a 50'000 franchi o portarli a 200'000 franchi.

Art. 8 Condizioni economiche per la concessione e la mediazione di crediti

Se il richiedente intende esercitare sia l'attività di creditore sia quella di intermediario, gli importi di cui agli articoli 6 e 7 sono cumulati.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 9** Diritto transitorio

¹L'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza per la concessione o la mediazione di credito al consumo a titolo professionale permane valida anche se il creditore o l'intermediario non adempie alle condizioni definite dalla presente ordinanza.

²Se nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente ordinanza il richiedente ha concesso o ha fatto mediazione di crediti a titolo professionale in modo irreprensibile, si presume che adempia alle condizioni tecniche previste dall'articolo 5 capoverso 1 per l'attività in questione.

Art. 10 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 23 aprile 1975 concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale⁴ è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Dati personali che possono essere richiamati e trattati online**A. Crediti in contanti, contratti di pagamento rateale e facilitazioni finanziarie analoghe**

1. dopo la conclusione del contratto:

- cognome e nome del consumatore
- data di nascita (giorno, mese e anno) del consumatore
- codice di avviamento postale, domicilio e via con numero civico
- forma di credito
- inizio del contratto
- numero di rate
- importo lordo del credito, compresi interessi e spese pattuiti contrattualmente
- scadenza del contratto (se pattuita contrattualmente)
- ammontare delle rate (se pattuito contrattualmente)

2. in caso di mora:

- dati essenziali del consumatore
- inizio del contratto
- importo del credito
- notifica della mora
- data di notifica della mora

B. Contratti di leasing

1. dopo la conclusione del contratto:

- cognome e nome del consumatore
- data di nascita (giorno, mese e anno) del consumatore
- codice di avviamento postale, domicilio e via con numero civico
- forma di credito (leasing)
- inizio del contratto
- numero di rate
- ammontare totale del leasing (calcolato in base alla durata del contratto convenuta, senza valore residuo)
- scadenza del contratto
- ammontare delle rate mensili del leasing (senza eventuali importi versati al momento della conclusione del contratto)

2. in caso di mora:

- dati essenziali del consumatore
- inizio del contratto
- ammontare del credito

- notifica della mora
- data di notifica della mora

C. Conti connessi a carte di credito e a carte-cliente con opzione di credito

1. Prima notifica:

- cognome e nome del consumatore
- data di nascita (giorno, mese e anno) del consumatore
- codice di avviamento postale, domicilio e via con numero civico
- forma di credito (carta di credito, credito sotto forma di anticipo su conto corrente)
- inizio del contratto
- giorno determinante del saldo
- saldo

2. Notifica ulteriore:

- saldo
- giorno determinante della notifica ulteriore

D. Crediti sotto forma di anticipo su conto corrente

1. Prima notifica:

- cognome e nome del consumatore
- data di nascita (giorno, mese e anno) del consumatore
- codice di avviamento postale, domicilio e via con numero civico
- forma di credito (credito sotto forma di anticipo su conto corrente)
- data di riferimento del credito
- giorno determinante del saldo
- saldo

2. Notifica ulteriore:

- saldo
- giorno determinante della notifica ulteriore

Creditori autorizzati a richiamare e trattare online dati personali

Nome/Ditta	Consultazione di dati	Immissione e modifica di dati